

Art. 12. Autorizzazione.

1. I Comuni autorizzano i servizi di carattere educativo pubblici e privati di cui all'articolo 2, nell'ambito del proprio territorio.
2. La Giunta regionale disciplina i criteri generali e le modalità per la concessione dell'autorizzazione⁽⁴⁾.
3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) disporre di strutture con le caratteristiche e gli standard previsti dal Piano triennale di cui all'articolo 9;
 - b) disporre di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente;
 - c) disporre di una équipe multiprofessionale;
 - d) disporre di una struttura che garantisca la sicurezza ambientale;
 - e) disporre di una struttura conforme in termini urbanistici, edilizi ed igienico-sanitari;
 - f) disporre di spazi adeguati;
 - g) disporre di materiali idonei per l'attività pedagogica;
 - h) disporre di un progetto educativo del servizio;
 - i) disporre di un regolamento di funzionamento;
 - l) applicare al personale dipendente il contratto collettivo nazionale di settore, secondo il proprio profilo professionale;
 - m) applicare il rapporto numerico educatori/bambine e bambini iscritti definito dal Piano triennale;
 - n) applicare, in caso di erogazione dei pasti la normativa vigente, adottando regimi dietetici adeguati, ed attuando gli indirizzi previsti in ambito socio-sanitario, attraverso le tabelle approvate dalla ASL competente con l'indicazione di preferenza per cibi biologici e cibi senza OGM.
4. L'autorizzazione ha durata triennale e può essere rinnovata previa verifica del possesso dei requisiti.
5. La Giunta regionale istituisce il registro dei soggetti e dei servizi autorizzati dai Comuni.

(4) Vedi, al riguardo, il *Reg. 20 dicembre 2006, n. 13*.